



2

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, in persona dei Signori Magistrati:

- 1) dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
- 2) dott. Alberto Tilocca Consigliere
- 3) dott.ssa Sofia Rotunno Consigliere rel. est.

ha pronunciato, ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4381/18 del Ruolo Generale, vertente

TRA

nato in Bangladesh il 2 aprile 1998,
elettivamente domiciliato in Fondi
(LT), Via Ponte Nuovo n. 25, presso lo studio dell'avv. Elio Zappone,
che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di
appello

APPELLANTE

E

MINISTERO dell'INTERNO, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso
cui domicilia "ope legis", in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
COMMISSIONE TERRITORIALE per il RICONOSCIMENTO della
PROTEZIONE INTERNAZIONALE di Roma, non costituita

APPELLATI

Nonché

PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di
ROMA

INTERVENTORE NECESSARIO

avente ad oggetto: appello avverso ordinanza ex articolo 702 ter c.p.c.
emessa in data 23 aprile 2018 (notificata il 24 maggio 2018) dal
Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, nel procedimento iscritto al
n. 38776/2017 R.G. - impugnazione provvedimento di rigetto
domanda di protezione internazionale.

Conclusioni: con atto depositato il 19 ottobre 2018 il P.G. ha concluso
per il rigetto dell'appello. Il Ministero dell'Interno ha concluso per il
rigetto del gravame. Alla udienza dell'8 gennaio 2020, il procuratore
dell'appellante si è riportato alle conclusioni di cui all'atto di appello.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo il 21 giugno 2018,
nato in Bangladesh il 2 aprile 1998, ha proposto appello
avverso l'ordinanza emessa il 23 aprile 2018 e comunicata il 24
maggio 2018 dal Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, ai sensi

dell'articolo 19 d.l.vo 150/2011 e dell'articolo 702 ter c.p.c., con la quale era stato rigettato il ricorso proposto ex articolo 35 D.Lgs. n. 25/2008 dal predetto cittadino bengalese, per ottenere l'annullamento del provvedimento di rigetto della istanza di protezione internazionale emesso il 20 aprile 2017 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma.

A sostegno del gravame, l'appellante ha formulato i seguenti testuali motivi:

1. Erronea applicazione, da parte del giudice di primo grado, delle norme di cui alla Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 sul diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato;
2. Erronea e contraddittoria interpretazione, da parte del giudice di primo grado, del materiale istruttorio. Illegittima applicazione degli articoli 2 e 14 e segg. del d. lgs. 251/2007 circa il diritto del richiedente al riconoscimento della protezione sussidiaria;
3. Travisamento dei fatti essenziali della controversia e conseguente violazione di legge rilevante, ai fini della decisione impugnata. Errata applicazione degli articoli 5, comma 6° e 19 comma 1° del d. lgs. 286/98, circa il diritto del richiedente al permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Ha formulato preliminarmente istanza di sospensione della efficacia esecutiva della ordinanza impugnata.

Nel merito, ha concluso in via principale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato; in subordine, per il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria prevista dall'articolo 2 lett. f) d. lgs. 25/08 o, in via ancor più subordinata, del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

In via istruttoria, ha chiesto di disporre l'audizione dell'appellante, su circostanze afferenti ai motivi dell'allontanamento del medesimo dal proprio paese di origine.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 5 dicembre 2018, contestando punto per punto i motivi di gravame e chiedendone il rigetto.

Alla udienza dell'8 gennaio 2020, il procuratore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la erronea interpretazione, da parte del primo giudice, delle norme di cui alla Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1951, ai fini dell'esame della domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato. A tal fine, evidenzia che l'appellante aveva dichiarato di temere di essere ucciso da suo zio, in caso di rientro in patria, e tale rischio avrebbe dovuto essere valutato dal primo giudice alla luce della difficile situazione politica esistente in Bangladesh, essendo il parente dell'appellante un esponente del partito Awami League, per la qual cosa avrebbe goduto di sostanziale impunità.

Rileva questa Corte che ai sensi dell'articolo 2 d. lgs. 251/2007, lo *status* di rifugiato va riconosciuto al cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale paese. Il successivo articolo 3 prevede che ai fini del riconoscimento del predetto *status*, il richiedente debba presentare tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la relativa domanda.

Secondo quanto stabilito dai successivi articoli 6 e 7 del medesimo decreto, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, gli atti di persecuzione paventati devono essere sufficientemente gravi, per natura e frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma della violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori, ad opera dello Stato o di partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio.

Nel caso in esame, il primo giudice ha ritenuto che i fatti posti a fondamento della domanda sfuggano alle ipotesi normativamente previste per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

In sede di audizione davanti alla Commissione, l'appellante, di religione musulmana, ha dichiarato di essere nato in Bangladesh, ad Araizar e vissuto ad Hagirtak. Relativamente alle ragioni per le quali aveva deciso di lasciare il suo paese di origine, ha spiegato che suo padre aveva acquistato un terreno che coltivava insieme al figlio. In seguito alla morte del nonno, suo zio paterno, ritenendo di avere ereditato tale terreno, era entrato in contrasto con il fratello. Un giorno, suo zio e i suoi cinque figli avevano raggiunto sul fondo il ricorrente e suo padre e li avevano aggrediti. I due si erano difesi e il richiedente aveva colpito con un bastone uno dei cugini. Questo aveva reagito, accoltellando l'aggressore al torace. Il dichiarante, su consiglio del padre, era fuggito dal suo villaggio, e con danaro preso in prestito si era recato in Libia, ove si era trattenuto per alcuni mesi, per poi imbarcarsi per l'Italia.

Al giudice il ricorrente ha detto di aver saputo da un suo amico che le persone che avevano prestato a suo padre il danaro per il viaggio si erano alleate con suo zio, e che la sua famiglia non era in grado di restituire i soldi, per cui egli aveva paura di far rientro nel proprio paese.

La vicenda narrata, e in particolare il motivo per il quale il richiedente ha lasciato il Bangladesh (timore di subire la vendetta dello zio e dei cugini per avere aggredito uno di loro con un bastone) e le ragioni per le quali teme di farvi rientro (timore di essere ucciso dai parenti e di essere esposto alle pretese dei creditori), non consentono di configurare alcun atto di persecuzione al quale la Convenzione di Ginevra ricollega lo *status* di rifugiato. Ed invero, quanto al timore

della vendetta dei rivali, si tratta di una faida tra privati, che non integra gli estremi della persecuzione, come intesa ai fini del riconoscimento della invocata tutela, e non può quindi dar luogo all'accoglimento della relativa domanda.

Sul punto, la Suprema Corte ha, difatti, affermato che *In tema di protezione internazionale, le liti tra privati per ragioni proprietarie, familiari ecc., non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, trattandosi di "vicende private" estranee quindi al sistema della protezione internazionale. Infatti ai sensi del d.lg. 251 del 2007 gli atti configurabili come persecutori (per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, appartenenza a gruppi sociali) o come causa di danno grave sono la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte; la "tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante"; la "violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", atti i cui responsabili devono essere lo Stato, i partiti, le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio.*

Una diversa interpretazione, che possa fare leva sul generico riferimento del legislatore ai "soggetti non statuali", verrebbe a porsi in contrasto con il principio per cui "i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave", fermo restando che ai cittadini di paesi terzi e apolidi può essere "concesso di rimanere nel territorio di uno Stato membro non perché bisognosi di protezione internazionale, ma per motivi caritatevoli o umanitari riconosciuti su base discrezionale" dagli Stati membri." (Cass. 1 aprile 2019, n. 9043).

Relativamente al timore di non poter far fronte alle obbligazioni assunte nei confronti dei creditori per la restituzione del danaro ricevuto in prestito, non emergono elementi tali da far ritenere che l'esercizio di tale legittima pretesa, da parte di soggetti privati, possa compromettere diritti fondamentali dell'interessato, trattandosi di un rapporto obbligatorio tra soggetti privati, relativamente al quale non è assolutamente tutelabile il timore del richiedente di subire le conseguenze del proprio inadempimento.

Né può ritenersi, come vorrebbe l'appellante, che la vicenda che ha determinato il proprio allontanamento dal paese di origine possa integrare gli estremi degli atti persecutori per motivi di opinioni politiche, per il sol fatto che lo zio del richiedente sarebbe un esponente del partito Awami League, trattandosi di una circostanza che non incide affatto sulla natura strettamente privata dei motivi che hanno indotto a lasciare il Bangladesh, ciò anche in considerazione del fatto che, come dichiarato dallo stesso richiedente, né lui né il padre militano in partiti politici, e perciò neppure astrattamente si potrebbe configurare una contrapposizione tra sostenitori di opposte fazioni.

Quanto al timore del richiedente di non poter ricevere idonea protezione nel proprio paese di origine, a causa della appartenenza dello zio al partito Awani League e della sostanziale immunità di cui lo stesso potrebbe godere in Bangladesh, questa Corte rileva che in primo grado l'interessato ha depositato un esposto a firma di suo padre, depositato presso l'ufficio della competente autorità del paese di origine del richiedente in data 4 gennaio 2017, nel quale viene chiaramente esposta la vicenda narrata e senza alcuna reticenza viene richiamata l'appartenenza al partito Awani League del responsabile dell'aggressione e delle minacce di morte, il che, evidentemente, smentisce l'ipotesi formulata dall'appellante, della impossibilità di denunciare l'accaduto e di ricevere adeguata tutela, nel proprio paese di origine.

Va poi evidenziato che la attestazione medica depositata il 23 dicembre 2019 dal richiedente, ove vengono descritte le lesioni riscontrate sul corpo dell'interessato e viene indicata la causa traumatico-dolosa delle stesse, non offre alcun valido contributo, ai fini della configurabilità dei presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato in favore dell'odierno appellante, posto che la causa dolosa delle cicatrici riscontrate dal medico legale non consente affatto di connotare come persecuzione la vicenda meramente privata che ha determinato l'aggressione.

Ugualmente, non assumono rilievo le circostanze che l'appellante intenderebbe dimostrare mediante audizione, essendo le stesse tutte afferenti ai motivi che hanno determinato l'allontanamento dello dal Bangladesh, laddove in questa sede si controverte non sulla vicenda in sé, ma sulla natura esclusivamente privata della stessa e sulla conseguente non tutelabilità della posizione del richiedente, mediante il riconoscimento dell'invocato *status* di rifugiato.

Il motivo in esame si rivela, pertanto, infondato.

L'appellante lamenta, poi, la mancata concessione della protezione sussidiaria, alla quale, a suo dire, egli avrebbe avuto diritto in ragione delle condizioni socio-politiche del suo paese di origine. A tal fine, richiama le informazioni sul Bangladesh provenienti da rapporti di Amnesty International piuttosto risalenti nel tempo.

Sul punto, giova evidenziare che secondo il d. lgs. 251/2007 (art. 2) lo *status* di "protezione sussidiaria" può essere riconosciuto nei confronti del cittadino di un paese non appartenente alla Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, come definito dall'articolo 14 del medesimo d. lgs., e il quale non può, o a causa di tale rischio non vuole avvalersi della protezione di detto paese".

Ai sensi del citato articolo 14 d. lgs. 251/07 sono considerati danni gravi : a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b)

la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. 7

Relativamente alla protezione sussidiaria va ulteriormente ricordato che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, *l'obbligo del giudice di acquisire informazioni aggiornate va correlato ai fatti e ai motivi esposti nella richiesta di protezione internazionale, non potendo perciò censurarsi la mancata attivazione ex officio di detti poteri istruttori con riguardo a presupposti e circostanze non dedotte ai fini della protezione invocata* (Cass. 30105/2018). Difatti, *il poterdovere del giudice di accertare se, ed in quali limiti, nel Paese d'origine del richiedente protezione internazionale si registrino fenomeni di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale che esponano costui a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ovvero se il grado di violenza indiscriminata abbia raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che lo straniero, se rinvitato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia, sorge dopo che il richiedente abbia assolto l'onere di allegare i fatti costitutivi della sua personale esposizione al rischio. Di conseguenza, il giudicante non può supplire, attraverso l'esercizio dei suoi poteri officiosi, alle deficienze di allegazione e di prova del ricorrente, tenuto ad indicare i fatti costitutivi del diritto con riguardo alla individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del paese di provenienza* (Cass. 3016/2019, 27336/2018). Ciò posto, va sottolineato che *"l'esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 15 direttiva, lett. c), a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinvitato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia"* (v. Corte giust. 17/0/2009, Elgafaji e 30/01/2014, Diakité; cfr. Cass. 13858/2018).

L'esigenza di tutela deve essere rappresentata dallo stesso richiedente come personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, sia pure in rapporto alla situazione generale del paese di origine, ed implica un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità se non nei limiti del

novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 30105/2018, 32064/2018).

Nella specie, l'interessato ha invocato la protezione sussidiaria con riferimento alla situazione socio-politica del proprio paese di origine e agli specifici motivi del proprio allontanamento da tale paese. 8

Al riguardo, giova evidenziare che, secondo quanto riportato in un articolo di Avvenire.it dell'8 marzo 2019, successivo a quello prodotto dall'appellante, risalente al 25 novembre 2017 *“Con il voto del 30 dicembre scorso il Bangladesh ha visto confermato al potere il partito nazionalista di tendenze islamiche moderate Awami League, guidato dalla signora Sheikh Hasina Wazed, che ha così ottenuto il quarto mandato (il terzo consecutivo) a condurre il governo. All'Awami e ai suoi alleati sono andati il 90% delle preferenze e 288 dei 300 seggi da assegnare nel Parlamento di Dacca che ne ha 350 complessivi. Al principale gruppo d'opposizione, il Bangladesh Nationalist Party, entrato in lizza solo dopo la scarcerazione negli ultimi giorni di campagna elettorale del suo leader, la signora Khaleda Zia, sono andati solo sette seggi.*

Un risultato quasi plebiscitario per Hasina, anche se sembra mortificare la democrazia bengalese relegando gli avversari in Parlamento al ruolo di comparse, con 20mila oppositori incarcerati e nega voce e visibilità a gruppi politici e religiosi a lei avversi. Tuttavia un risultato che garantirà al Paese stabilità e un Pil di pari livello se non superiore di quello del 2018, cresciuto del 7,8%, aprendo così ulteriori prospettive di benessere e occupazione per i bengalesi, nonostante oggettive difficoltà e persistenti discriminazioni, e nonostante il fardello di un milione di musulmani Rohingya in fuga dal Myanmar, la cui accoglienza ha però garantito a Dacca apprezzamento accompagnato da ulteriori aiuti e investimenti. Tutti necessari, in un Paese in crescita netta, per molti la prossima 'tigre' dell'Asia. 8

Basti considerare il suo export, salito dall'indipendenza da zero a 35,8 miliardi di dollari nel 2018. Un dato che emerge ancora più netto se confrontato con quello del Pakistan, di cui il Bangladesh fu parte orientale fino al 1971 e le cui esportazioni hanno avuto un valore di 24,8 miliardi di dollari lo scorso anno. Il reddito pro-capite è oggi pressoché uguale a quello dei pachistani, nonostante il consistente vantaggio iniziale di questi ultimi. Altro dato di rilievo il valore complessivo dell'economia, che dagli attuali 180 miliardi di dollari è previsto arrivi a 322 entro il 2021. Un dato che è insieme riflesso e ragione della crescita è quello demografico. I bengalesi che popolavano il Pakistan Orientale all'indipendenza erano 42 milioni, contro i 33,7 del Pakistan Occidentale. Oggi la situazione si è invertita, con 170 milioni di abitanti per il Bangladesh e 210 per il Pakistan. Con una mortalità infantile ridotta e una speranza di vita di sei anni maggiore dei pachistani, il Bangladesh ha anche un'occupazione femminile molto più numerosa e meno sfruttabile.”

L'articolo attribuisce tale situazione a *“un sistema per molti repressivo ma che impedisca a estremismi di varia origine di acquisire un'influenza determinante e destabilizzante risulta funzionale, solleva poca reazione, mentre in Pakistan decenni di regimi militari non sono riusciti a impedire che tribalismo e estremismo tenessero in ostaggio un Paese che nel frattempo si è dotato di un esercito formidabile e dell'atomica mentre il debole Bangladesh accoglieva investimenti e non si è mai posto in competizione armata con i pur ingombranti vicini indiano e birmano. Se l'islam, viene visto perlopiù come un fattore di crisi in Pakistan, così non è per il pure musulmano Bangladesh. Si può dire che la convivenza sia nei fatti, ma restano aree di pressione e di esclusione sulle minoranze etniche e religiose, solitamente motivate da controllo delle terre e delle risorse. L'islam bengalese resta nel suo complesso tollerante e dialogico, ma non è immune da un certo radicamento musulmano estremista, locale o straniero.”*

“Perlopiù negato dalle autorità, nonostante lo Stato islamico abbia rivendicato dall'autunno 2015 la responsabilità di almeno una ventina di attacchi, anche letali, contro esponenti musulmani moderati, intellettuali, massmedia, cittadini stranieri e individui appartenenti delle minoranze religiose. Questo tuttavia non è sembrato incidere significativamente sui rapporti diplomatici e economici con l'estero, come poco hanno influito nel complesso le manifestazioni di dissenso verso il governo e le iniziative repressive contro la società civile, con media imbavagliati, carcerazioni e tortura e l'ampio uso di paramilitari e militanti dell'Awami League contro gli oppositori.”

Sulla base di tali complete e più recenti informazioni (quelle dell'appellante risalgono al 2013 e al 2017) deve quindi ritenersi che le violenze e gli scontri che ancora caratterizzano il quadro socio-politico del paese in questione interessino solo determinate aree e si concentrino più significativamente solo in occasione di competizioni elettorali, interessando prevalentemente i soggetti impegnati nella propaganda politica e non indiscriminatamente tutta la popolazione civile.

Va pertanto esclusa la sussistenza di fenomeni di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale che potrebbero esporre il richiedente a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, e perciò non sussiste, in concreto, il pericolo che egli, rientrando nel proprio paese di origine, potrebbe essere esposto al rischio di subire la minaccia grave e individuale alla vita e alla persona, ciò anche in considerazione del fatto che, come già precedentemente sottolineato, né lui né suo padre militano in partiti politici.

L'appellante invoca, infine, il riconoscimento della protezione umanitaria.

Pregiudizialmente, va osservato che la recentissima sentenza della Corte di Cassazione del 13.11.2019 n. 29460, dirimendo il contrasto verificatosi all'interno della Corte medesima, ha affermato il seguente principio di diritto: *"In tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e fa domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito con l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per "casi speciali" previsto dall'art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge".*

La Corte deve quindi esaminare la domanda in base alla disciplina della protezione umanitaria descritta nell'art. 5 VI comma d.lgs. n. 286 /1998, in vigore al tempo della richiesta dell'odierno appellante.

Secondo quest'ultimo articolo, la protezione umanitaria è accordata in presenza di seri motivi, di carattere individuale o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano e ricomprende, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, situazioni di vulnerabilità di varia natura, non fondate sul *fumus persecutionis* o sul pericolo di danno grave per la vita o l'incolumità fisica (Cass. 27 novembre 2013, n. 26566).

A tal fine, secondo la disposizione di cui all'articolo 19 co. 2 D. L.vo 286/98, rientrano nella categoria dei soggetti vulnerabili i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Va evidenziato che, come anche recentemente ribadito dalla Corte di legittimità, ai fini della integrazione delle necessarie condizioni di vulnerabilità, la prospettata violazione dei diritti umani *"deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 (del 1998),*

10

art. 5, comma 6, che, nel predisporre uno strumento duttile quale il permesso umanitario, demanda al giudice la verifica della sussistenza dei seri motivi attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese" (Cass. 12 giugno 2019, n. 15794; Cass. 4455/2018).

Osserva questa Corte che il richiedente ha idoneamente dimostrato di aver cercato di integrarsi nel tessuto socio-economico italiano, avendo a tal fine prodotto, sin dal primo grado e anche in appello, una serie di documenti che attestano la sua posizione lavorativa in Italia, e specificamente:

- una comunicazione obbligatoria "UNILAV" del 17 ottobre 2017, di assunzione a tempo indeterminato *part time*, con decorrenza dal 18 ottobre 2017, come commesso di banco presso di commercio ambulante al dettaglio di tessuti retribuzione mensile media di circa Ha anche prodotto le buste paga da ottobre 2017 a gennaio 2018;

- una comunicazione obbligatoria "UNILAV" del 30 novembre 2017, di assunzione a tempo determinato presso la ditta esercente coltivazione di ortaggi *part time*, con decorrenza dal 1° dicembre 2017 e fino al 30 aprile 2018, come operaio agricolo, con relative buste paga, dalle quali emerge la retribuzione media di circa € al mese;

- contratto di tirocinio nell'ambito di un progetto formativo della Regione Lazio, come inserviente di cucina presso la società esercente servizio di ristorazione, dal 1° ottobre 2018 al 31 marzo 2019, con orario di 35 ore settimanali e busta paga del mese di ottobre 2018, di €

- una comunicazione obbligatoria "UNILAV" dell'8 ottobre 2019 di proroga assunzione a tempo determinato presso con relative buste paga da aprile 2019 a dicembre 2019;

- un estratto contributivo INPS aggiornato al 7 gennaio 2020.

La documentazione depositata induce a ritenere che l'istante ha cercato in questi ultimi due anni di procurarsi un'attività lavorativa idonea ad assicurargli un reddito sufficiente al proprio sostentamento. Va evidenziato che si è allontanato dal proprio paese di origine, ove coltivava il fondo di suo padre, all'età di appena diciassette anni, sicché egli, se ora tornasse in Patria, sarebbe del tutto sradicato da legami socio-economici rispetto ai concittadini che ivi vivono e lavorano. A tal fine, non può essere assolutamente ignorata la circostanza che l'appellante si è allontanato ormai da cinque anni dal suo paese di origine, e in Italia ha avviato un percorso di formazione e di lavoro, percependo una retribuzione che gli consente di condurre un'esistenza libera e dignitosa, con ciò dimostrando capacità di migliorare la propria

condizione socio-economica, ma anche di volersi pienamente integrare nella nostra società.

Rientrare in Patria, in tale contesto, gli creerebbe enormi difficoltà per la ricerca di un lavoro regolare e garantito, ma soprattutto retribuito congruamente, rispetto al livello reddituale raggiunto nel nostro paese.

E' dunque verosimile l'osservazione che egli, spinto dal bisogno, potrebbe accettare ed accontentarsi anche di lavori usuranti o pericolosi, privi di garanzie e di tutele o in luoghi insalubri, tali da compromettere il nucleo fondamentale dei suoi diritti umani - tra cui vita, salute, dignità personale.

Viceversa, va osservato che l'integrazione in Italia è stata adeguatamente dimostrata mediante la produzione di documentazione contabile (buste paga) e di comunicazione di assunzione a tempo determinato e indeterminato, oltre che di un contratto di tirocinio nel settore della ristorazione. Inoltre, è stata depositata documentazione medica attestante una patologia in atto, richiedente più approfondite indagini diagnostiche e strumentali, che nel nostro paese potrebbero essere effettuate con mezzi adeguati e senza eccessivo carico di spese per il paziente, in ragione della sua situazione reddituale.

In tal modo egli ha concretamente manifestato l'intenzione di avvalersi degli strumenti messi a disposizione dal nostro ordinamento per la sua migliore inclusione e vita sociale nel nostro Paese.

La necessaria comparazione, quindi, tra la sua attuale integrazione sociale nel nostro territorio con le più probabili e peggiori condizioni di vita che lo attenderebbero nel caso di ritorno in Patria porta a concludere che egli si troverebbe in stato di vulnerabilità se tornasse in Patria, come delineato dalla giurisprudenza della S.C..

Ritiene quindi questa Corte che sussistono i presupposti per l'accertamento in suo favore dei requisiti per la protezione umanitaria, che preclude l'espulsione e prevede l'accoglienza.

Essa, peraltro, dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno biennale (art. 1 comma 9 d.l. 113/2018).

La S.C. nella sua sentenza n.4890 del 2019, ha stabilito che:

La normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge. Tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella legge n. 132 del 2018, farà seguito il rilascio da parte del Questore di un

permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge.

Quindi, all'accertamento della sussistenza dei requisiti per la protezione umanitaria seguirà il provvedimento del Questore quale su individuato.

L'ordinanza impugnata deve, quindi, sul punto, essere riformata.

La oggettiva complessità in fatto della vicenda e la necessità di integrazione istruttoria costituiscono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto nato in Bangladesh il 2 aprile 1998, con atto di citazione notificato il 21 giugno 2018 e iscritto a ruolo in pari data, avverso l'ordinanza emessa il 23 aprile 2018 dal Tribunale di Roma, ai sensi degli articoli 35 D. Lgs. 25/2008 e 702 quater c.p.c., così dispone:

1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza reclamata:

riconosce in favore dell'appellante la protezione umanitaria;


accerta in favore dell'appellante la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella legge n. 132 del 2018, cui farà seguito il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno della durata di due anni contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;

2) compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Così deciso in Roma, 8 gennaio 2020


IL CONSIGLIERE est.

(dott. Sofia Rotunno)



IL PRESIDENTE

(dott. Gianna Maria Zannella)



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Adriana Leoni

